

Pubblicato il 16/01/2021

N. 00008/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00356/2020 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm. ;
sul ricorso numero di registro generale 356 del 2020, proposto da
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in
Trieste, piazza Dalmazia, 3;

contro

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata e difesa dall'avvocato Beatrice Croppo, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

M. Estetica Srl, Caffetteria Triestina Srl, A&D Servizi Immobiliari Srl, Adriaboats Srl, non
costituite in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

della deliberazione della Giunta regionale 29.5.2020 n. 779 recante "Criteri emodalità per la
concessione di contributi a ristoro dei danni causati dall'emergenza Covid-19 a sostegno delle

strutture ricettive turistiche, commerciali, artigianali nonché dei servizi alla persona, in attuazione
dell'art. 5 della L.R. 12 marzo 2020 n. 3, recante misure a sostegno delle attività produttive.
Approvazione definitiva" e della Delibera di Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia n. 995 del
3 luglio 2020, recante "Estensione delle attività ammesse a contribuzione già individuate con
Delibera n. 779/2020", e di ogni altro atto ad esse presupposto, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 25 del D.L. 28.10.2020, n. 137, convertito in L. 18.12.2020, n. 176;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore - nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021, svolta in videoconferenza con collegamenti da remoto - il dott. Lorenzo Stevanato e uditi per le parti i difensori, anch'essi collegati in videoconferenza;

Considerato che:

- il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., stante l'integrità del contraddittorio e la completezza dell'istruttoria, nonché la mancata esposizione di cause oppositive ai sensi dello stesso art. 60 c.p.a.;

- vengono impugnate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con lo speciale rito di cui all'art. 21-bis della L. n. 287/90, due provvedimenti regionali che avrebbero violato i principi in materia di tutela della concorrenza;

- in particolare, l'Autorità espone che in data 24 agosto 2020, il titolare di una trattoria di Udine, iscritta nel registro delle imprese della città ma avente sede legale a Roma, ha segnalato presunti profili discriminatori prodotti dalla delibera della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia n. 779 del 29 maggio 2020 recante la concessione di contributi a ristoro dei danni causati dall'emergenza Covid-19 a sostegno delle strutture ricettive turistiche, commerciali, artigianali nonché dei servizi alla persona aventi sede legale sul territorio regionale;

- successivamente, con delibera della Giunta regionale n. 995 del 3 luglio 2020, è stata disposta l'estensione delle attività ammesse a contribuzione, già individuate con la citata delibera n. 779/2020;

- detti provvedimenti regionali subordinano espressamente il diritto a ricevere i contributi a fondo perduto, stanziati dalla Regione, alla condizione che le strutture ricettive turistiche e gli esercizi commerciali oggetto di contributo abbiano sede legale (oltre che operativa) sul territorio regionale;

- l'Autorità, ritenendo che le citate delibere – per quanto concerne detta condizione – presentassero criticità concorrenziali, nell'adunanza del 13 ottobre 2020 ha deliberato di esprimere un parere motivato ai sensi dell'art. 21-bis della legge n. 287/90 che è stato trasmesso alla Regione in data 20 ottobre 2020;

- in data 30 novembre 2020 la Regione ha fatto pervenire all'Autorità le proprie osservazioni al parere, sostenendo la legittimità del proprio operato sulla base di considerazioni volte a escludere l'esistenza di qualsiasi restrizione concorrenziale nello specifico collegamento territoriale tra le attività economiche ed il sostegno finanziario previsto;

- l'Autorità - preso atto del mancato adeguamento della Regione al parere ricevuto e ritenendo non condivisibili le motivazioni addotte dalla Regione - in data 15 dicembre 2020 ha deliberato di proporre il presente ricorso;
- a sostegno del ricorso si deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41 e 117, comma 2, lett. e), Costituzione; violazione dei principi in materia di tutela della concorrenza e di proporzionalità; eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento di fatto, nell'assunto che la previsione del controverso requisito, escludendo operatori con sede legale fuori dalla regione produce una compartimentazione a livello di mercato limitata agli ambiti regionali che viola i principi in materia di tutela della concorrenza;
- l'Amministrazione regionale si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente che non sarebbe stato provato il rispetto del termine di 60 giorni entro cui deve essere adottato, ex art. 21bis L. 287/90, il parere preliminare alla fase contenziosa (termine decorrente dalla segnalazione ricevuta) e, nel merito, ha diffusamente contestato la fondatezza del gravame;
- circa l'anzidetta eccezione preliminare, osserva il Collegio che la difesa erariale ha depositato in giudizio, nello stesso contesto dell'odierna camera di consiglio, la segnalazione 24.8.2020 del privato che ha innescato la procedura in controversia: l'eccezione di intempestività del parere va quindi disattesa;
- nel merito, ad avviso del Collegio il ricorso non è fondato per le ragioni che seguono;
- la concessione dei contributi a fondo perduto di cui trattasi è stata eccezionalmente prevista dalla legge regionale n. 3 del 2020 a favore dei settori ricettivo, turistico, commercio e dei relativi servizi, a ristoro dei danni causati dall'emergenza Covid-19;
- le deliberazioni impugnate hanno fissato l'entità dei contributi stessi in misura variabile, secondo le diverse tipologie e settori di attività economica colpita dalla crisi, da euro 500 ad euro 4000 (vd. l'art. 3 dei criteri approvati dalla delibera 779/2020 e la relativa tabella allegata);
- ebbene, ritiene il Collegio che il contestato requisito per accedere ai contributi, non previsto dalla legge regionale ma introdotto nei provvedimenti (avere la sede legale nel territorio regionale, anziché la sola presenza sul territorio di unità locali o sedi operative) non sia in grado di alterare la concorrenza, principalmente a causa dell'estrema esiguità dell'importo dei contributi, una tantum erogati a soggetti operanti in settori riconducibili a materie di competenza regionale, nell'eccezionalità della situazione di crisi indotta dalla pandemia;
- vale a dire, la modestia delle somme immesse nel circuito economico regionale non sembra raggiungere la soglia della rilevanza, ai fini della tutela della concorrenza, esplicando un'efficienza così marginale che non è in grado di falsare il libero esercizio delle attività, né il corretto esplicarsi di competitività tra soggetti economici operanti sul territorio regionale, secondo che siano unicamente insediati nella regione oppure si tratti di imprese "plurilocalizzate", aventi sede legale esterna alla regione ed unità locali o sedi operative sul territorio regionale;
- in ogni caso, osserva il Collegio che le ragioni di politica socio-economica sottese alle deliberazioni impugnate (ed alla legge regionale, di cui esse fanno applicazione) sono evidentemente orientate alla conservazione e non all'alterazione del mercato concorrenziale e ad evitare, per quanto possibile in relazione alla citata scarsità delle risorse messe a disposizione dalla finanza regionale, la scomparsa di imprese e di soggetti economici insediati unicamente sul

territorio regionale e che, proprio per tale ragione, cioè per non essere “plurilocalizzati”, potrebbero essere più vulnerabili e meno resilienti alla crisi socio-economica;

- oltre a ciò, ritiene il Collegio che l’eccezionalità della situazione pandemica e delle sue ricadute sul tessuto economico regionale giustifichino una limitata deroga ai principi di tutela della concorrenza fatti valere dall’Autorità ricorrente, compatibile con l’ordinamento comunitario;

- sul punto, il Collegio reputa che si debba far ricorso, per analogia, al tema della disciplina comunitaria relativa agli aiuti di Stato, e precisamente all’art. 107, par. 2, lett b, del TFUE, secondo cui “Sono compatibili con il mercato interno: [...] b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali”;

- in altri termini, fermo restando che nessuna barriera e nemmeno alcun vincolo vengono introdotti dalle delibere impugnate all’operatività di soggetti economici “plurilocalizzati” aventi sede legale esterna alla regione, l’eccezionalità della situazione epidemiologica con la sua grave ricaduta sul tessuto economico regionale e sulle relative dinamiche di mercato giustifica il sussidio concesso ai soli operatori economici insediati unicamente sul territorio regionale (cfr. anche, per analoghe questioni: Corte cost., sentenze n. 63/2008 e n. 98/2017);

- in conclusione, per le ragioni che precedono i provvedimenti impugnati resistono alle censure svolte dall’Autorità ricorrente ed il ricorso va perciò respinto;

- le spese del giudizio vanno compensate, in considerazione della novità della questione giuridica;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 con l’intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Manuela Sinigoi, Consigliere

Lorenzo Stevanato, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
Lorenzo Stevanato

IL PRESIDENTE
Oria Settesoldi

IL SEGRETARIO